

PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 13 dicembre 2023

Presidente: Carlo Verdelli

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO

Con la lettera "K" viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO

Si ricorda alle società che, a norma dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

PROVVEDIMENTI CAMPIONATO PROVINCIALE

Open Ecc

Rettifica ammenda

L'ammenda irrogata alla società OSBER AMATORI nel C.U. del 29/11/2023 deve essere ritenuta nulla a tutti gli effetti (gara 20235011A0702)

Ammende a carico delle società

OSG 2001: 20 euro per disattenzione alle norme relative all'addetto DAE - mancanza firma (gara 20235011A0803)

Open A

Delibera gara: 2023502AA0703 : PRIMAVERA 2005 - VALSESIA DREAM TEAM

In fase di omologazione è emerso che la società PRIMAVERA 2005 ha fatto partecipare alla gara il giocatore sig. MARIANI EMANUELE in posizione irregolare in quanto squalificato per n° 2 gare con Comunicato Ufficiale n° 6 del 22/11/2023
SI DELIBERA

- 1) di assegnare la perdita della gara alla società PRIMAVERA 2005 con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 20 sulla base di quanto disposto dall'articolo 23.2 del Regolamento di Giustizia;
- 2) di inibire sino al 28/01/2024 (1 mese tenendo conto della pausa natalizia) il Dirigente Responsabile della società PRIMAVERA 2005 sig. CAIMI MARIO a svolgere qualsiasi attività sportiva nell'ambito del CSI sulla base di quanto disposto dall'articolo 16 del Regolamento di Giustizia;
- 3) di irrogare un'ammenda di 40 euro alla società PRIMAVERA 2005 sulla base di quanto disposto dall'articolo 21 del Regolamento di Giustizia;
- 4) di assegnare 1 penalità utile ai fini dell'esclusione dal Campionato Provinciale sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento di Giustizia. Il saldo totale aggiornato delle penalità maturate dalla società PRIMAVERA 2005 risulta quindi essere di 1 penalità;

Si rammenta che la squalifica di 2 gare del giocatore MARIANI EMANUELE deve ancora essere scontata.

Delibera affissa all'Albo in data 13/12/2023

Delibera gara: 2023502AA0401 : PRIMAVERA 2005 - S.FERMO

Accertato d'ufficio che la società PRIMAVERA 2005 ha violato quanto previsto dall'articolo 34 comma 9 del Regolamento di Giustizia consentendo al giocatore sig. MARIANI EMANUELE di prendere parte alla gara in posizione irregolare in quanto squalificato per n° 2 gare con Comunicato Ufficiale n° 6 del 22/11/2023

SI DELIBERA

- 1) di confermare il risultato conseguito sul campo PRIMAVERA 2005 - S.FERMO 45 - 88 sulla base di quanto disposto dall'articolo 23.2 del Regolamento di Giustizia;
- 2) di inibire sino al 28/01/2024 (1 mese tenendo conto della pausa natalizia) l'ALLENATORE della società PRIMAVERA 2005 sig. RICCO GIORGIO ALFONSO a rappresentare la propria società nell'ambito sportivo del CSI ed a svolgere qualsiasi attività sportiva al riguardo;
- 3) di irrogare un'ammenda di 70 euro alla società PRIMAVERA 2005 sulla base di quanto disposto dall'articolo 21 del Regolamento di Giustizia;
- 4) di assegnare 1 penalità utile ai fini dell'esclusione dal Campionato Provinciale sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 del Regolamento di Giustizia. Il saldo totale aggiornato delle penalità maturate dalla società PRIMAVERA 2005 risulta quindi essere di 2 penalità;

Si rammenta che la squalifica di 2 gare del giocatore MARIANI EMANUELE deve ancora essere scontata.

Delibera affissa all'Albo in data 13/12/2023

Ammende a carico delle società

ODB RESCALDINA: 30 euro per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dei giocatori avversari (gara 2023502CA0902)

Under 12

Delibera gara: 2023507AA0303 : FORTES - RUGBIO

Preso atto che la società POLISPORTIVA RUGBIO S.S.D. A R.L. non ha rispettato la normativa di partecipazione alla gara degli atleti non tenendo in panchina per almeno un periodo quattro giocatori;
valutato che questa infrazione regolamentare ha inficiato il risultato finale della gara;

SI DELIBERA

- 1) di omologare la gara in oggetto con il risultato convenzionale di 0 - 20 a sfavore della Società POLISPORTIVA RUGBIO S.S.D. A R.L.;
- 2) di squalificare per 1 gara il Dirigente Sig. MARTINELLI GIANFRANCO della Società POLISPORTIVA RUGBIO S.S.D. A R.L. .

Delibera affissa all'Albo in data 13/12/2023

Ammonizioni a carico delle società

RUGBIO: (2ª recidiva) per distinta non regolamentare - mancata indicazione Dirigente Arbitro Società (gara 2023507AA0401)

Ammende a carico delle società

RUGBIO: 20 euro per presenza di Ufficiali di tavolo non tesserati (gara 2023507AA0401)